

**Discutibile sentenza del TAR Toscana sulla permanenza in scuola dell'infanzia oltre  
il 6° anno di età  
(Sent. 837/18)**

Il TAR Toscana con la [sentenza n° 837/18](#) ha accolto il ricorso di una famiglia che ha chiesto che il figlio con disabilità, contro il parere della scuola e del MIUR, **possa completare nei prossimi due anni il ciclo triennale della scuola dell'infanzia**, iniziato in ritardo quest'anno, **nonostante compirà nel frattempo i 6 anni di età**.

Questa la **motivazione** principale del giudice che ha inteso applicabile al caso specifico

*"l'art. 114, 5° comma del [D.Lgs. n° 297/94](#) (T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione) che, sia pure al fine di escludere la responsabilità penale dei genitori, prevede la possibilità di derogare ai limiti legali d'età per la frequenza scolastica in presenza di documentati "motivi di salute"."*

---

## **OSSERVAZIONI**

La sentenza del TAR Toscana è, a mio parere, **molto discutibile** in quanto:

1. Non fa **alcun riferimento alla [l. n° 53/03](#)** (Riforma Moratti) **che fissa per tutti i bambini, senza prevedere alcuna esclusione, l'inizio dell'obbligo scolastico** in scuola primaria **al compimento del sesto anno di età** (la scuola dell'infanzia infatti non è scuola dell'obbligo).
2. L'Avvocatura dello Stato non ha citato la **vicenda del 2014**, quando il MIUR aveva emanato una circolare che **consentiva ai bimbi stranieri adottati di ritardare di un anno l'obbligo scolastico** e citava per supporto a tale possibilità una circolare del 1975 concernente gli alunni con disabilità; a seguito delle [rimostranze della FISH](#), il MIUR ritirò quella circolare e la emanò una settimana dopo, eliminando il riferimento a quella circolare (vedi scheda n°462. [E' legittima la permanenza alla scuola dell'infanzia oltre il 6 anno di età? \(Nota 547/14\)](#)).
3. Come già ho affermato più volte, il **"motivo di salute"** addotto dall'art. 114 del T.U. **non può coincidere con la disabilità dell'alunno**, perchè, se così fosse, **tutti gli alunni con disabilità potrebbero pretendere il ritardo dell'obbligo scolastico**.
4. Ciò è invece ormai vietato da tutta la normativa inclusiva e, se così non fosse, **si avrebbe l'arrivo di tali alunni alle scuole superiori oltre il 18° anno di età**, termine oltre il quale **non è consentito dalla normativa l'iscrizione alle scuole superiori del mattino** (vedi scheda n° 492. [Anche gli ultradiciottenni senza disabilità debbono iscriversi ai corsi per adulti \(CM 6/15 e CM 1/16\)](#)); ciò sarebbe anche in contrasto con la [sentenza della Corte costituzionale n° 226/01](#) che vieta la frequenza degli alunni ultradiciottenni nelle scuole secondarie di primo grado del mattino.

5. La **cultura dell'inclusione scolastica** si fonda sul principio che è **dalla coeducazione di coetanei, con e senza disabilità**, che i primi riescono a trarre vantaggio dall'inclusione rispetto alle vecchie prassi delle scuole speciali.

Già le premesse ai "nuovi programmi di specializzazione polivalenti" del 1986 recano la frase lapidaria scritta dal neuropsichiatra **prof. Moretti** dell'Università di Genova, ormai scomparso, secondo cui la vecchia concezione per cui "bisogna prima riabilitare e poi inserire nelle scuole" è ormai superata dalla visione moderna, per la quale è **dalla frequenza dei coetanei senza disabilità che gli alunni con disabilità traggono stimoli per la loro crescita**.

Per questi motivi **mi auguro che l'USR Toscana o il MIUR interpongano appello a questa sentenza** del TAR presso il Consiglio di Stato.

---

Vedi anche la scheda normativa n° 489. [Chiarimenti in tema di ripetenze degli alunni con disabilità](#).

---

Pubblicato il 12/7/2018

Aggiornato il 12/7/2018 **Avvocato Salvatore Nocera**

Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell'AIPD sull'integrazione scolastica